




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TORQUATO TASSO"
Scuola dell'Infanzia e Primaria "G.Rodari"
Scuola Secondaria di I Grado "T.Tasso" - Percorso Musicale
Via M. Iannicelli - 84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X
PEO saic8b400x@istruzione.it – PEC saic8b400x@pec.istruzione.it
Sito web www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294 - Codice Univoco IPA T01256

REGOLAMENTO DISCIPLINARE



INDICE

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.1 - ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L'ATTUAZIONE DELLA SANZIONE

ART.2 - SANZIONI E ORGANI COLLEGIALI

ART. 3 – COMPORTAMENTI PROBLEMATICI, MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI

ART. 4 – MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI RIFERITE ALL'USO DEI CELLULARI E DEGLI ALTRI DISPOSITIVI

ELETTRONICI

ART.5 – SPECIFICAZIONI IN MERITO ALLE SANZIONI

ART.6 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE comportano l'allontanamento dalle lezioni

FINO A 15 GIORNI E SUPERIORE A 15 GIORNI

ART. 7 – SOSPENSIONI SENZA OBBLIGO DI FREQUENZA E TRASFERIMENTO AD ALTRA SCUOLA

ART. 8 – SANZIONI E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ART. 9 – SANZIONI CHE SI CONFIGURANO COME REATO

ART. 10 – SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI

ART. 11 – VOTO DI COMPORTAMENTO

ART. 12 – RICORSI E IMPUGNAZIONI

ART. 13 – ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

ART. 14 - ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

ART. 15 - VALUTAZIONI CONCLUSIVE E SANZIONI DISCIPLINARI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

ART. 16 – RISERVATEZZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

APPENDICE

Premessa e normativa di riferimento

Il regolamento di disciplina dell'IC TASSO, uniformandosi a quanto disposto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007), individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nello "*Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*", le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Pertanto si fa riferimento all'art. 4 del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007:

2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.*

3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*

4. *In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*

5. *Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal **Consiglio di Classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento **superiore a quindici giorni** e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal **Consiglio di Istituto**.*

7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.*

8. *Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*

9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

9-bis. *Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.*

9-ter. *Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*

10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.*

11. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*

Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti

Lo studente ha diritto:

1. ad una scuola qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. alla tutela e alla valutazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad una educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo e della convenzione internazionale del minore.
3. alla libertà di apprendimento come diritto alla buona qualità e all'efficienza del servizio, all'acquisizione di conoscenze competenze necessarie all'autonomia personale, alla professione e alla formazione del cittadino.
4. all'informazione chiara e completa circa il funzionamento della scuola, gli obiettivi didattici e formativi, il curriculum personale.
5. di essere al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
6. alla promozione di iniziative volte all'accoglienza e alla tutela delle lingue e delle culture degli studenti stranieri e alla realizzazione di attività interculturali. alla riservatezza necessaria a tutelarlo.
8. a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
9. ad un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità.
10. ad iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e di prevenzione della dispersione scolastica. Lo studente ha il dovere: di rispettare tutti collaborando fattivamente con i vari soggetti della comunità scolastica. di osservare una frequenza regolare e di rispettare l'orario di ingresso. di rispettare le varie fasi del processo formativo (progettazione, verifica e socializzazione dei risultati).

Lo studente ha il dovere:

1. di rispettare tutti collaborando fattivamente con i vari soggetti della comunità scolastica. di osservare una frequenza regolare e di rispettare l'orario di ingresso. di rispettare le varie fasi del processo formativo (progettazione, verifica e socializzazione dei risultati).
2. di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali è inserito.
3. di rispettare le regole del vivere e del convivere nell'ambito scolastico e sociale. 6. di avere cura dell'ambiente scolastico e dei sussidi/ attrezzature informatiche che costituiscono beni dello Stato.

Art. 1 – Organi Competenti, luogo e tempi per l'attuazione della sanzione

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all'interno dell'edificio scolastico, nelle sue pertinenze e nelle strette vicinanze dell'Istituto, durante le attività curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione.

Gli organi competenti a disporre le sanzioni sono: i Docenti, il Coordinatore di Classe, il Dirigente Scolastico e il Consiglio di Classe e il Consiglio d'Istituto, che decidono dopo aver sentito le ragioni dello studente il quale può portare prove e testimonianze a sua discolpa. Pertanto, in caso di infrazione che preveda una sanzione, si dovrà convocare un Consiglio Straordinario con una parte in seduta pubblica in presenza dell'alunno e dei genitori per l'audizione a difesa, e una parte in seduta con la sola componente docente per l'eventuale irrogazione della sanzione.

La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall'episodio. Trascorso tale limite temporale, la sospensione dalle lezioni non può essere più praticata, mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della sanzione con altra attività utile.

Se vi è incompatibilità di un membro dell'organo collegiale, questi non prenderà parte all'assemblea.

La sanzione disciplinare è adottata con voto segreto dal Consiglio di Classe. La sanzione è adottata a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del Dirigente Scolastico. Non è consentita l'astensione. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2 – Sanzioni e Organi Collegiali

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **singolo docente** o dal **Dirigente Scolastico** sono:

- Richiamo verbale. È verbalizzato da parte dell'insegnante, che rileva una mancanza lieve nel comportamento dell'alunno.
- Annotazione sul diario dello studente o sul registro. È una comunicazione scritta ai genitori ed è applicabile per infrazioni lievi. Richiede la presa visione da parte del genitore ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Nota sul registro di classe. È una nota disciplinare registrata sul registro. Può essere, a giudizio del docente, accompagnata da comunicazione scritta sul diario ed è scritta dal singolo docente di classe.
- Convocazione dei genitori. Da parte del coordinatore di classe o dal dirigente scolastico, a seconda della gravità del comportamento.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **Consiglio di Classe o Interclasse** sono le seguenti:

- Esclusione dai viaggi di istruzione (comprese uscite didattiche e visite guidate)
- Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo non superiore a 15 giorni. È applicabile in caso di infrazioni gravi, comportamenti violenti, atteggiamenti offensivi nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola. La sanzione può prevedere anche l'esclusione dalle visite guidate e dai viaggi d'istruzione. Il numero dei giorni di allontanamento è proporzionato alla gravità del fatto.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate dal **Consiglio d'Istituto** sono le seguenti:

- Sospensione totale o parziale dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. Applicabile in caso di atti di violenza grave, reiterati o connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Può comportare, in caso di recidiva e ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, il solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico (DPR n. 235/2007, art. 4 comma 9bis).

Art. 3 – COMPORTAMENTI PROBLEMATICI, INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI

| | MANCANZE DISCIPLINARI | INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI |
|--|---|---|
| <p>Frequenza Regolare</p> <p>(estratto dalla Nota MIUR 37634 del 5.10.22 pertanto si aggiorna con la nuova norma)</p> | <p>a) ritardi ripetuti</p> <p>b) mancanza di puntualità nelle giustificazioni</p> <p>c) 10 giorni senza giustificazione valida / assenze fino a venti giorni saltuarie e ingiustificate</p> <p>d) Ulteriori 20 giorni assenze ingiustificate saltuarie o continuative</p> | <p>Casi a-b:</p> <ol style="list-style-type: none"> convocazione genitori da parte del singolo docente o del coordinatore di classe; lettera del DS; <p>Casi c-d:</p> <ol style="list-style-type: none"> Segnalazione al DS, al Comune, Procura della repubblica segnalazione Comune e alla competente Procura la "conferma dell'inadempienza" |
| <p>Impegni di studio</p> | <p>a) non porta il materiale didattico ed esegue saltuariamente e/o superficialmente il lavoro assegnato</p> | <ol style="list-style-type: none"> nota del docente sul diario e sul registro di classe convocazione dei genitori da parte del docente convocazione dei genitori, scritta e protocollata, da parte del Consiglio di Classe in caso di mancato impegno reiterato. eventuale convocazione dei genitori da parte del Dirigente scolastico |
| <p>Rispetto degli adulti</p> | <p>a) linguaggio sconsigliato, comportamenti e gesti non corretti;</p> <p>b) minacce verbali e non, insulti;</p> <p>c) danneggiamento a persone e/o cose appartenenti al personale.</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> nota del docente sul diario e sul registro di Classe e/o convocazione dei genitori; richiamo del Dirigente Scolastico. <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> convocazione dei genitori alla presenza del Dirigente Scolastico sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione (nei casi più gravi) <p>Caso c:</p> |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • sospensione, ad discrezione del Consiglio di classe e risarcimento del danno • esclusione dai viaggi di istruzione |
| | MANCANZE DISCIPLINARI | INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI |
| Rispetto dei coetanei | <p>a) derisione continua dei compagni;</p> <p>b) disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento</p> <p>c) danneggiamento e/o sottrazione di oggetti personali</p> <p>d) minacce e non, insulti;</p> <p>e) litigio con ricorso alle mani e uso di oggetti contundenti;</p> <p>f) Commettere reati che comportino gravi violazioni dell'integrità, della dignità e del rispetto della persona umana e del patrimonio tali da ingenerare un elevato allarme sociale.</p> <p>g) <u>Episodi di bullismo e cyber bullismo</u> (Si fa riferimento alla legge 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)</p> | <p>Casi a-b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. discussione e riflessione sull'accaduto in classe 2. se reiterati, convocazione dei genitori e richiamo dell'alunno da parte del Dirigente Scolastico 3. sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione <p>Casi c-d-e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori degli alunni coinvolti e sospensione a seconda della gravità del caso; 2. eventuale risarcimento del danno e/o attività in favore della comunità Scolastica 3. esclusione dai viaggi di istruzione <p>Casi f-g:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esclusione dai viaggi di istruzione; 2. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; 3. Sospensione oltre i 15 gg su delibera del Consiglio di Istituto per violazioni che comportano gravi conseguenze. |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Rispettodelle strutture didattiche e degli arredi</p> <p>ai sensi di: Risarcimento del danno: chiunque causa ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcirlo (Riferimenti Normativi Codice Civile Art. 2043 Codice Civile Art.2059 D.Lgs 07/09/2005,n 209 Art.139) La legge impone al genitore di farsi carico dei Danni causati dal figlio minore. Riferimenti Normativi: Codice Civile Art. 2043 Codice Civile Art. 2048</p> | <p>a) non cura l'ambiente dove si lavora</p> <p>b) danneggia le strutture imbrattando con scritte</p> <p>c) danneggia le strutture scalfendo e/o rompendo</p> <p>d) danneggia le strutture compiendo atti vandalici</p> <p>e) danneggia le attrezzature</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e riflessione scritta sull'accaduto 2. consegne aggiuntive e riassetto dell'ambiente 3. convocazione dei genitori <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Riflessione scritta sull'accaduto e/o consegne aggiuntive 2. comunicazione ai genitori 3. richiamo del Dirigente scolastico 4. ripulitura e/o attività in favore della comunità scolastica <p>Casi c-d-e:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e riflessione scritta sull'accaduto e/o consegne aggiuntive 2. convocazione dei genitori 3. richiamo del Dirigente Scolastico 4. risarcimento stabilito dal competente organo 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione (se l'atto è intenzionale) |
| MANCANZE DISCIPLINARI | | INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI |
| <p>Rispettodelle attrezzature e dei sussidi</p> | <p>a) disattenzione nell'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi o danneggiamento involontario</p> <p>b) danneggiamento volontario</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe 2. convocazione dei genitori <p>Caso b:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. convocazione dei genitori se il danneggiamento è volontario; 2. sanzione pecuniaria stabilita dai competenti organi; 3. esclusione dai viaggi di istruzione. |
| <p>Rispettodelle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto</p> <p>MOVIMENTI</p> | <p>a) durante gli spostamenti interni non sta con il gruppo classe</p> <p>b) durante gli spostamenti esterni non sta con il</p> | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o nota sul diario e sul registro di classe 2. richiamo del Dirigente scolastico 3. comunicazione ai genitori <p>Caso b:</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>gruppo classe</p> <p>c) esce dalla classe senza il permesso del docente</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo del docente 2. convocazione dei genitori 3. eventuale sospensione e/o esclusione dai viaggi di istruzione <p>Caso c:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e nota sul registro di classe 2. convocazione dei genitori, se il comportamento è reiterato |
| <p>UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI LAVORO</p> | <ol style="list-style-type: none"> a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri b) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose c) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi,...) d) Manomettere il Registro elettronico di Classe. | <p>Caso a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul diario e sul registro di classe <p>Casi b-c-d:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. sequestro dell'oggetto e consegna ai genitori 3. nota sul registro di classe 4. risarcimento del danno a persone o cose 5. sospensione ed esclusione dai viaggi di istruzione |
| | MANCANZE DISCIPLINARI | INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI |
| <p>RISPETTO NORME DI SICUREZZA e DIVIETO DI FUMO</p> | <p>Non rispetta le norme stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)</p> <p>Contravviene al divieto di fumo</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. richiamo verbale del docente e/o del Dirigente scolastico 2. comunicazione e/o convocazione dei genitori 3. esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione 4. sospensione, se comportamento lesivo delle persone 5. sanzione pecuniaria stabilita dal competente organo 6. Applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge per il divieto di fumo |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| <p>Altre violazioni</p> | <p>a) Furto o danneggiamento avvenuto in una classe e di cui sia stato individuato il colpevole</p> | <p>caso a) risarcimento a carico dell'alunno individuato quale autore del furto o del danneggiamento</p> |
| | <p>b) danneggiamento accidentale avvenuto in una classe e di cui non sia stato individuato il colpevole</p> | <p>caso b) metà del valore del bene a carico della classe in cui si è verificato l'evento.</p> |
| | <p>c) Furto o danneggiamento di materiale dei laboratori/o delle aule (spazio comune) ed di cui non sia stato individuato il colpevole</p> | <p>caso c) metà del valore del bene a carico delle classi che hanno usato lo spazio quel giorno.</p> |

Art. 4 – Mancanze disciplinari e sanzioni riferite all'uso dei cellulari e degli altri dispositivi elettronici (vedi Regolamento uso cellulari)

| Tipologia | Mancanza disciplinare | Frequenza | Sanzione disciplinare | Organo competente |
|------------------|--|-------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Lo studente deposita il cellulare e/o il dispositivo elettronico: sul banco, sotto il banco, in tasca. | a. Prima volta | Richiamo verbale | Docente |
| | | b. Seconda volta | Nota sul registro di classe | Docente |
| 2 | Lo studente utilizza il cellulare e/o il dispositivo elettronico durante l'attività didattica in classe <i>oppure</i> in altri spazi scolastici (atrio, laboratori, corridoi, bagni, palestra e relativi spogliatoi, spazio-mensa, campi sportivi esterni, pertinenze). | a. Prima volta | Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori dell'alunno | Docente |
| | | b. Seconda volta | ✓ Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori dell'alunno. | Docente |
| | | | Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione | Consiglio di classe |
| c. Uso reiterato | ✓ Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori dell'alunno, comunicazione al Dirigente Scolastico. Ritiro del cellulare, che sarà custodito dai docenti e riconsegnato solo al termine delle lezioni al genitore. Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione ✓ Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni a seconda della gravità dell'infrazione | Docente/ Docente coordinatore | | |
| | | | Consiglio di classe | |
| 3 | Lo studente utilizza il cellulare e/o il dispositivo elettronico durante lo svolgimento di verifiche scritte. | Sin dalla prima volta | Ritiro della verifica scritta | Docente |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|--|--|
| 4 | Lo studente si rifiuta di spegnere il cellulare e/o il dispositivo elettronico e di depositarlo nello zaino. | a. Prima volta | Nota sul registro di classe e immediata convocazione dei genitori dell'alunno | Docente |
| | | b. Seconda volta | <input checked="" type="checkbox"/> Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori dell'alunno. <input checked="" type="checkbox"/> Ritiro del cellulare, che sarà custodito dai docenti e riconsegnato solo al termine delle lezioni al genitore. Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione <input checked="" type="checkbox"/> Allontanamento dalla comunità scolastica da uno a cinque giorni a seconda della gravità dell'infrazione | Docente Consiglio di classe |
| 5 | <p>a.</p> Lo studente utilizza il cellulare e/o il dispositivo elettronico in modo improprio , con danno all'immagine e al prestigio dell'Istituzione scolastica e delle risorse umane in essa operanti <i>oppure</i> . lo studente acquisisce e divulga - anche tramite i social- network - immagini, suoni e filmati senza il consenso dei soggetti interessati. | Sin dalla prima volta | <input checked="" type="checkbox"/> Nota sul registro di classe, convocazione dei genitori dell'alunno, comunicazione al Dirigente Scolastico. <input checked="" type="checkbox"/> Ritiro del cellulare, che sarà custodito dai docenti e riconsegnato solo al termine delle lezioni al genitore. | Docente/ Docente coordinatore |
| | | | Esclusione da visite guidate e viaggi di istruzione | Consiglio di classe |
| | | | Allontanamento dalla comunità scolastica per un numero di giorni da definire a seconda della gravità dell'infrazione | Consiglio di classe per sospensione fino a 15 gg. Consiglio d'Istituto per sospensione superiore a 15 gg. |
| | | | Eventuale segnalazione agli organi giudiziari preposti | Dirigente Scolastico |

La reiterazione di un comportamento, che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare, comporta la comminazione di una sanzione più grave o di grado immediatamente superiore.

Art. 5 – Specificazioni in merito alle sanzioni

- Se il comportamento è reiterato per tre volte, si passa alla sanzione successiva.
- Il richiamo verbale ripetuto può costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di annotazione scritta sul Registro di classe
- Più di tre note disciplinari comportano l'esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione
- Gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l'obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale e la durata sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione.
- I comportamenti che possono essere perseguibili penalmente saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il Dirigente Scolastico.
- Le sanzioni non possono influire sulla valutazione del profitto.

Art. 6 – Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni e superiore a 15 giorni

Il provvedimento disciplinare, che ricalca il procedimento amministrativo, si compone di quattro fasi:

1. Fase dell'iniziativa. Si apre a cura del Dirigente Scolastico, allorché questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. In questa fase, occorre prevedere la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento da notificare allo studente, se maggiorenne, alla famiglia, se minorenni. In detta comunicazione, si dovrà fare esplicito riferimento alla possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. La notificazione deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere, inoltre, individuato il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso.

2. Fase istruttoria. Nell'ambito di questa fase, il Dirigente Scolastico - affiancato dal responsabile dell'istruttoria - raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola.

Convoca altresì il Consiglio di Classe con la sola componente docenti, fissando - di norma - la seduta aperta (esclusivamente nella fase informativa) anche ai Rappresentanti dei genitori e, nell'eventuale audizione a difesa, ai genitori dell'alunno e all'alunno stesso. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata. In detta sede, dovranno essere ascoltati lo/gli studente/i individuato/i come responsabile/i ed se minorenni/i i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno del Consiglio. L'interessato/Gli interessati può/possono avvalersi di testimoni a suo/loro favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. Il Consiglio di Classe può deliberare anche in assenza dello studente/degli studenti interessato/i (e, nel caso di minorenni, dei suoi/loro genitori) edella predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

In tale sede, il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della sospensione. In tal caso, nel disporre l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni, l'Organo Collegiale individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

3. Fase decisoria.

Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora prevedesse una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adatterà analogo procedura.

Alla fase di decisione della sanzione, l'alunno/gli alunni interessato/i e i suoi/loro genitori non sono ammessi.

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. A questa fase non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo. In sede di votazione, in Consiglio di Classe non è consentito l'astensione; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

Della seduta dell'Organo Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie, occorrerà menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti indispensabili per l'emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà, altresì, fare riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze dell'istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.

In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento (decreto dirigenziale) – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla

determinazione dell'eventuale sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere, inoltre, indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale impugnare in prima istanza il provvedimento stesso e il responsabile del procedimento. Il Decreto va allegato al fascicolo dell'alunno.

4. Fase integrativa dell'efficacia. La decisione dell'organo competente, adottata amaggioranza e debitamente motivata, viene notificata, prima con fonogramma e poi con atto formale scritto (decreto dirigenziale) all'interessato e, se minorenne, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata *brevi manu* agli esercenti la potestà genitoriale.

Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Art. 7 - Sospensioni senza obbligo di frequenza e trasferimento ad altra scuola

“Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica” (art. 4 comma 8 del DPR 249/98 e ss.mm).

La norma distingue pertanto tra situazioni meno gravi, in cui durante l'allontanamento è sufficiente conservare un rapporto con lo studente e i genitori, e situazioni più delicate, che spesso richiedono l'intervento nel percorso di recupero educativo anche dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria. In quest'ultima ipotesi – come prevede il comma 10 dell'art. 4 del DPR 249/98 - *“se l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola”*.

Art. 8 – Sanzioni e Scuola Secondaria di I grado

La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento da scuola sono applicabili alla sola scuola secondaria di I grado.

Art. 9 - Sanzioni che si configurano come reato

Particolare attenzione merita poi il caso in cui il comportamento non conforme alle norme integri anche una fattispecie di reato. Sul punto dispone l'art. 4 comma 9 del DPR 249/98 e ss.mm., statuendo che: *“L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8”*. Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l'ipotesi di recidiva e quella di atti violenti particolarmente gravi. Esso dispone che *“Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico”*.

Nei casi di reato, come ad esempio spaccio di stupefacenti, l'applicazione della sanzione disciplinare non è condizionata dalla c.d. pregiudiziale penale, e cioè dall'accertamento del reato da parte dell'Autorità giudiziaria. Poiché l'azione penale e quella disciplinare perseguono finalità differenti ed autonome, è l'organo disciplinare che deve verificare, nell'ambito delle sue competenze e per le finalità sue proprie, se i fatti verificatisi possano integrare gli estremi del reato. Sulla sanzione influisce anche lo scandalo che la condotta abbia provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno.

Art. 10 – Sostituzione delle sanzioni

Il Consiglio di Classe può offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni **disciplinari di sospensione fino a 15 giorni** con altri provvedimenti e incombenze che si esplicano nella collaborazione ai servizi interni della scuola o altre attività con finalità sociali che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Tali attività dovranno essere effettuate solo all'interno della struttura scolastica.

In particolare sono previste:

- collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile;
- riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola;
- collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;
- aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola;
- predisposizione di materiali didattici per gli allievi;
- attività utili al decoro della scuola;
- attività utili per Associazioni di Volontariato sul territorio e/o Istituzioni Religiose.

All'atto dell'audizione a difesa, l'alunno dovrà chiedere la sostituzione della sanzione con attività alternativa.

Art. 11 - Voto di comportamento

Il TAR Calabria – Catanzaro Sez. II nella Sent. 9/11/2007 n. 1936 precisa che *“Il voto negativo in condotta non può costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie offerte dal procedimento disciplinare”*. La citata pronuncia è peraltro in piena coerenza con l'art. 2 della L. 169/2008 (di conversione del D.L. 137/2008) a mente del quale *“(..) viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (..); in congruenza altresì con l'art. 2 della C.M. n.100/2008 che dispone che “fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta (..) il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica (..). Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione (..)” e con il D.P.R. 122/09.*

Art. 12 - Ricorsi e Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso di primo grado da parte dell'alunno coinvolto o di chi ha la responsabilità genitoriale in caso di alunno minorenne, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (vedi art.13 del presente regolamento), istituito presso l'istituto ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 249/98 e ss.mm. che decide non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso come in tabella:

Ricorso Primo grado

Autorità: Organo di Garanzia Interno

Termine: 15 giorni

Decisione: 10 giorni

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Nel caso di "conflitto di interessi" è prevista la sostituzione con i membri supplenti o, in caso di "conflitto di interesse" anche di questi ultimi, la sostituzione con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.

E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.

Art. 13 – Organo di garanzia d'Istituto

L'Organo di Garanzia è designato dal Consiglio di Istituto. Esso è così composto:

Dirigente scolastico (o vicario) che ne assume la presidenza

n. 1 rappresentante dei docenti scelto fra i candidati disponibili

n. 2 rappresentanti eletti dai genitori fra i candidati disponibili

n. 2 membri supplenti, uno per la componente docenti, uno per la componente genitori.

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse. In caso di "incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse" anche di questi ultimi, è prevista la sostituzione con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Qualora non decida entro tale termine, la sanzione si riterrà confermata.

Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di garanzia d'Istituto si regola come segue ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti e viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008:

ART. primo – FINALITÀ E COMPITI

1. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, in essa ognuno ha il diritto/dovere di operare all'interno di un contesto, nel rispetto di regole di comportamento individuate e condivise per assicurare una pacifica convivenza, attraverso un valido ricorso all'applicazione delle norme.
2. La sua funzione principale, riconoscibile nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, è esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in conseguenza della irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento dei diritti e dei doveri.
3. Il medesimo Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione presente Regolamento.
4. Il principio ispiratore dell'Organo di Garanzia è la collaborazione tra scuola e famiglia, anche per prevenire/sanare possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. secondo – COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI

1. L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio d'Istituto, è composto da:
 - il Dirigente Scolastico (o vicario) che lo presiede;
 - n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;
 - n. 1 docente, designato dal Consiglio di Istituto;
 - n. 2 membri supplenti, uno per la componente docente ed uno per la componente genitori
2. I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare o per i casi di incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse. In caso di "incompatibilità di giudizio e/o conflitto di interesse" anche di questi ultimi, è prevista la sostituzione con altri della medesima componente presenti nel Consiglio d'Istituto.
3. L'Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti.
4. Fino alla designazione dei nuovi componenti restano in carica i membri eletti in precedenza, per non interrompere il funzionamento dell'Organo.
5. E' facoltà del Presidente designare un vicepresidente.
6. Ciascuno dei membri indicati viene sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, indicato dal Consiglio d'Istituto.

7. Il genitore membro dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto il proprio figlio.
8. Se l'insegnante, membro dell'Organo di Garanzia, è il soggetto che ha irrogato la sanzione non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto lo studente da lui sanzionato.
9. Nel caso si verifichi una delle situazioni (i genitori o i docenti sono coinvolti in prima persona) come descritte ai punti 7. e 8. i componenti incompatibili vengono sostituiti da supplenti designati dal Consiglio d'Istituto.

Art. terzo – MODALITÀ E CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
RIFERIMENTI NORMATIVI: DPR n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), DPR n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al DPR 249/98), Nota del 31 luglio 2008 del Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione.
2. La convocazione ordinaria deve contemplare almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute, a ciò di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia; non può assumere individualmente alcuna iniziativa; può servirsi del materiale raccolto previo consenso dell'Organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia. La tutela della normativa della privacy è un impegno imprescindibile dei componenti dell'Organo di Garanzia (legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni).
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione. L'espressione del voto è palese. E' valida la deliberazione presa in composizione perfetta dell'Organo di Garanzia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti.
5. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
6. Per la validità delle deliberazioni non è necessaria la presenza di tutti i membri dell'Organo di Garanzia; è sufficiente, infatti, la presenza del Dirigente scolastico, quella di un genitore e di un rappresentante della componente docenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. In caso di impossibilità a procedere l'Organo di Garanzia è riconvocato il primo giorno utile successivo la prima convocazione.
7. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
8. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Art. quarto – IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla notifica della loro irrogazione previo fallimento del tentativo di conciliazione con il docente/i del consiglio di classe. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.
2. L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi 10 giorni.
3. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.
4. Il ricorso avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato da uno dei Genitori o da chi esercita la Patria Potestà solo attraverso un'istanza scritta indirizzata al Dirigente Scolastico in qualità di Presidente dell'Organo di Garanzia. Nell'istanza devono chiaramente essere presentati i fatti; sono ammesse considerazioni inerenti all'accaduto.
5. Fino al giorno precedente la data della riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.
6. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, o di chi sia stato coinvolto o citato.
7. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituirà la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
8. L'Organo di Garanzia si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata comminata la sanzione e i genitori o colui che ne esercita la Patria Potestà.
9. L'Organo di Garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.
10. In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di Classe.
11. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.
12. I provvedimenti disciplinari non finiscono il loro effetto per il passaggio dello studente ad altro Istituto che può provvedere a far terminare il provvedimento irrogato allo studente.
13. Successivamente alla pronuncia dell'Organo di Garanzia o alla mancata espressione ai sensi del precedente comma 2 è ammesso un ulteriore ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Art. quinto - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito Web della scuola e ha validità illimitata fino a successiva delibera di modifica e/o integrazione e/o aggiornamento da parte del Consiglio d'Istituto.

Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento o di non chiara interpretazione, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al Consiglio di Istituto, salvo situazioni di urgenza e necessità per le quali la decisione sarà rimessa al Dirigente Scolastico.

Art. sesto - PUBBLICITA'

Il presente Regolamento è portato a conoscenza tramite affissione all'albo dell'Istituto su sito della scuola all'indirizzo

Art. settimo – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di disciplina della materia in vigore.

ART. 14 - Organo di Garanzia Regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel "Regolamento di istituto", è attribuita, a norma di legge, all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'"Organo di garanzia" della scuola.

Il comma 3 dell'art.5 del DPR 249/98 e ss.mm. dispone infatti che Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da uno suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. "L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa vigente e dei regolamenti svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. Ne segue che non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

La tabella riassume quanto sopra indicato:

Ricorso di Secondo grado

Autorità: Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale (o Dirigente da questi delegato) previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale **Termine:** 15 giorni

Decisione: previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale da rendere entro 30 giorni prorogabili di ulteriori 15 gg per esigenze istruttorie

Art. 15 - Valutazioni conclusive e sanzioni disciplinari agli alunni della scuola primaria

Per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che per le disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta; sicuramente tale riferimento normativo è da considerarsi anacronistico. In ogni caso le disposizioni così sopravvissute devono essere comunque "attualizzate" tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull'azione amministrativa derivanti dalla legge n. 241/1990.

Si riporta anche l'art 328, comma 7, del d.lgs. 297/1994: "*Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento*". Tale riferimento normativo appare più coerente con l'attuale assetto istituzionale, incentrato sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche. Il ricorso alle sanzioni disciplinari è regolato dal presente regolamento.

Evidentemente, nel caso specifico occorre richiamare le difficoltà connesse alla tenera età degli alunni coinvolti e la *mission* educativa dell'istituzione scolastica. Si ritiene più utile far riferimento al patto di corresponsabilità. Attraverso tale strumento si possono definire diritti, doveri e responsabilità di alunni, genitori e scuole nel processo educativo-formativo e, quindi, far convergere l'impegno di ogni soggetto coinvolto in un'azione di sistema che tenga sempre in considerazione il benessere dello studente, in quanto cittadino consapevole dei propri diritti e dei propri doveri.

Art. 16 - Riservatezza dei provvedimenti disciplinari

Tutte le comunicazioni scritte relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato. È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti

interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

Art. 17 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito Web della scuola e ha validità fino a successiva delibera di modifica e/o integrazione e/o aggiornamento da parte del Consiglio d'Istituto.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le leggi vigenti e le disposizioni Ministeriali. Se nel corso delle sedute si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento o di non chiara interpretazione, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al Consiglio di Istituto, salvo situazioni di urgenza e necessità per le quali la decisione sarà rimessa al Dirigente Scolastico.

Art. 18 – Modifiche ed integrazioni

Le modifiche, le integrazioni e l'aggiornamento del presente Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio

d'Istituto.

APPENDICE

Per favorire un clima collaborativo, questa Scuola, tra le specifiche azioni da programmare prevede le seguenti azioni:

- Coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyber bullismo, favorendo la collaborazione attiva dei genitori;
- Aggiornamento del Regolamento di Disciplina e di un Regolamento sull'uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici;
- Comunicazione agli studenti e alle loro famiglie sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nei casi di bullismo, cyber bullismo e navigazione online a rischio;
- Somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori finalizzati sul sito web della scuola, che possono fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati (vedi progetto ministeriale Generazioni Connesse, attività Polizia Postale)
- Percorsi di formazione tenuti da esperti rivolti ai genitori sulle problematiche del bullismo e del cyber bullismo impostati anche sulla base dell'analisi dei bisogni anche con ASL e altre con agenzie educative;
- Ideazioni e realizzazione di campagne pubblicitarie attraverso messaggi video e locandine informative;
- Creazione sul sito web della scuola di una sezione dedicata ai temi del bullismo e/o cyber bullismo in cui inserire uno spazio riservato alle comunicazioni scuola-famiglia e una chat dedicata dagli studenti eventualmente attraverso i loro rappresentanti;
- Presenza di uno Sportello di Ascolto con esperto in genitorialità e problemi dell'età adolescenziale;
- Apertura di uno Sportello di ascolto online e/o *face to face* presso ciascuna scuola sede di CTS;
- Utilizzo di procedure codificate per segnalare alle famiglie, Enti e/o organismi competenti i comportamenti a rischio;
- Valorizzazione del ruolo del personale scolastico e, in particolare, degli assistenti tecnici al fine di un utilizzo sicuro di Internet a scuola. La scuola, consapevole del carattere obbligatorio e strutturale della formazione del personale scolastico, propone percorsi sui temi specifici dell'inclusione e della lotta al disagio per mettere in atto processi innovativi riguardanti anche le metodologie didattiche. L'autonomia funzionale dà, infatti, alle scuole ampi margini di azione per ben operare, al fine di realizzare gli obiettivi strategici del MIUR. Le scuole sono tenute a motivare e ben documentare le loro scelte educative, alla luce dei bisogni formativi del personale scolastico e dei particolari problemi che emergono quotidianamente.

**Approvato in via definitiva
dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 del 9 novembre 2022 dal
Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 dell'11 novembre 2022
Aggiornamento C.d.I. del 31/01/2025**